PARTE PRIMA
L'ORGANIZZAZIONE

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

GLI EVENTI NORMATIVI

Senza dubbio, l'evento più rilevante intervenuto nel periodo considerato da questo referto e che ha visto la sua formazione e la sua gestazione nell'ultimo semestre del 1998, è il D.L.vo 21 aprile 1999, n. 116.

Come illustrato nel corso della precedente relazione, già la legge 27 dicembre 1997, n. 449 *"Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica"* aveva indicato la via della trasformazione dell'Istituto in società per azioni. Con il decreto legislativo n. 116 del 1999, si è proceduto ad un riordino degli organi dell'Istituto, ridefinendo le competenze attribuite agli organi di amministrazione e gestione. In tal modo, come si è detto nella precedente relazione, si è posto rimedio alle discrasie rilevabili nella previgente normativa e segnalate, come si è detto, anche da questa Corte - in vista della trasformazione dell'Istituto in società per azioni, come previsto dall'art. 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il legislatore, come si è detto nella precedente relazione, non ritenne, all'epoca, di dare immediata attuazione all'indicazione già contenuta nella citata legge n. 449/97 (la trasformazione in S.p.A.) reputando che la situazione gestionale e patrimoniale dell'Istituto non fosse ancora tale da consentire la sua immediata trasformazione in un tale regime giuridico. Fu, quindi, ritenuto più congruo optare per un provvedimento di immediata riorganizzazione dell'ente che lo ponesse in condizione di operare con criteri di imprenditorialità e produttività, predisponendo una situazione amministrativa, gestionale e economica idonea alla sua trasformazione in società per azioni.

In sostanza, si adottò una disciplina transitoria, in modo che le norme previgenti fossero adeguate alle situazioni per le quali si ritenne necessario e urgente intervenire.

In particolare, una prima norma stabilì la data entro la quale l'Istituto sarebbe stato trasformato in società per azioni (31-12-2001), previa verifica, da parte del Dicastero vigilante, dei requisiti economici e patrimoniali, attraverso la predisposizione di un piano triennale d'impresa.

Con altra norma si ridefinirono i compiti attribuiti all'Istituto, accorpando e razionalizzando le disposizioni precedentemente contenute nell'art. 2 della legge n. 559/66 e nell'art. 1 della legge n. 154/78, che furono integralmente confermate.

In proposito, con riguardo ai compiti dell'Istituto, fu rinforzata l'attività editoriale, riconoscendo la possibilità di pubblicare e commercializzare opere aventi, comunque, rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, rimuovendo preliminari vincoli autorizzativi, di carattere amministrativo e rimettendo le relative determinazioni ad una scelta più propriamente imprenditoriale, per favorire un maggiore inserimento nello specifico mercato. L'effetto immediato di una tale disposizione, rispetto alla previgente disciplina, come già si è detto nella precedente relazione, fu che le iniziative editoriali autonomamente assunte dall'Istituto non furono più assoggettate al preventivo parere della Giunta d'Arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401 ed alla autorizzazione del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con quello dei Beni e delle Attività Culturali, le cui competenze restarono, naturalmente, confermate.

Fu, inoltre, introdotta la facoltà, per l'Ente, in via generale, di svolgere attività affini, ausiliarie, connesse e strumentali a quelle già ad esso consentite, tenuto conto dell'attuale realtà industriale delle sue partecipate. Sempre per il perseguimento delle finalità istituzionali fu,

altresì, permesso all'Istituto di effettuare operazioni di natura mobiliare e immobiliare.

In proposito giova ricordare – come già a suo tempo rilevato – che le attività e i compiti dell'Istituto, come la Corte ha già affermato, sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Trattasi di previsione certamente opportuna, in quanto serve a fugare ogni eventuale dubbio circa il fatto che i compiti sono stati legittimamente affidati all'Istituto nell'ambito della privativa ammessa dalle normative dell'unione europea.

L'articolo 3 - che prevede l'innovazione più significativa - dà l'avvio alla trasformazione dell'Istituto in soggetto che possa dedicarsi ad una attività economica; trasformazione che implica, necessariamente, che gli organi dell'ente si adeguino alla nuova realtà.

Da qui il nuovo modello organizzativo articolato nelle tre figure del Presidente, del Consiglio di amministrazione del Collegio dei revisori.

Con altra disposizione fu definita una nuova composizione del Consiglio di amministrazione, che non è più costituito dai rappresentanti dei diversi ministeri interessati, bensì da *"persone di elevata competenza e professionalità nelle materie e nei settori nei quali opera l'Istituto"*: specificatamente, viene prevista anche la presenza di esperti in materie grafiche e cartarie che non siano in situazione di conflitto di interessi. La nomina dei componenti l'organo collegiale è stata affidata al Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

La previsione normativa – come appresso si dirà – ha avuto attuazione nei provvedimenti formali, anche se, poi, nella sua pratica attuazione, ha presentato qualche disfunzione ritenendosi qualche componente espressione più dell'Amministrazione cui era legato da rapporto funzionale che della autonoma competenza professionale, della quale, invece, secondo il dettato legislativo, doveva farsi interprete e realizzatore.

La durata dell'incarico - giova ricordare - fu ridotta da quattro a tre anni, coerentemente con quanto previsto dal codice civile per le società; i componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Con norma transitoria (art. 11), inoltre, la durata del mandato del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori in carica alla data di promulgazione del provvedimento è stata ridotta a tre anni, decorrenti dalla data dei rispettivi provvedimenti di nomina.

Anche il preesistente modello dell'organo di controllo fu adeguato a quello del collegio sindacale delle società per azioni.

Ma anche una tale norma, come appresso si dirà, nella pratica, non ha avuto una del tutto corretta applicazione dal momento che la previsione normativa (art. 6 del D.L.vo 21 aprile 1999, n. 116, modificato dall'art. 12 della l. 13 luglio 1966, n. 559) postulava la nomina di esperti contabili laddove si è preferito ripetere, come prima della riforma, la provvista con funzionari ministeriali e sul fondamento prevalente di una tale sola qualifica.

Con riguardo alle competenze del Consiglio di Amministrazione, furono riservate allo stesso le competenze in ordine alla strategia gestionale generale dell'Ente e, di conseguenza, alla programmazione ed agli indirizzi programmatici relativi alle società partecipate.

Al Consiglio, inoltre, sono state riservate le linee organizzative generali dell'Istituto, nonché gli indirizzi per la gestione delle risorse umane e le modalità di assunzione di tutto il personale. Come nella precedente relazione si è detto, venne, in sostanza, realizzato lo scopo di affrancare il Consiglio da quelle più minute incombenze di ordinaria amministrazione che la previgente normativa gli affidava, per renderlo protagonista nella definizione delle strategie del gruppo, ed, in generale, di quelle gestionali e finanziarie dell'Istituto stesso anche se è riservato al Consiglio di deliberare, su proposta del Presidente, l'assunzione e le relative modalità, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale,

mentre, la stessa norma in esame previde e disciplinò la possibilità che il Consiglio di amministrazione delegasse proprie attribuzioni al Presidente e fissasse i limiti di spesa del Presidente e del Direttore Generale.

Sono state queste facoltà del Consiglio che, come anche appresso si dirà, nella loro concreta attuazione, hanno richiamato l'attenzione del Magistrato della Corte per i pericoli che potevano prefigurarsi in ordine all'alterazione del disegno organizzativo delineato dalla norma di legge e al concreto esplicarsi dei controlli.

Altre rilevanti innovazioni hanno riguardato gli aspetti finanziari e patrimoniali dell'Istituto consentendo ad esempio all'Istituto di avvalersi, nella fase transitoria, del patrocinio della difesa erariale innanzi a tutte le giurisdizioni.

Altre disposizioni attengono:

1) alla integrazione della disciplina per i mutui concessi all'Istituto dalla Cassa Depositi e Prestiti;

2) alla durata dell'esercizio finanziario, stabilita conformemente alle previsioni civilistiche mentre disposizione di particolare rilievo è quella che ribadisce l'attribuzione al Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di determinare, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la formazione dei prezzi delle forniture, secondo metodiche che ne assicurino la flessibilità e l'adeguamento alla situazione di mercato, allo scopo di agevolare la trasformazione dell'Ente in società di diritto privato.

Sempre la medesima disposizione stabilisce, inoltre, che il personale rimane direttamente disciplinato dai contratti collettivi nazionali di settore (dirigenti di aziende industriali, grafici e cartai) e da eventuali trattamenti integrativi aziendali. Già in precedenza, al detto personale, si applicavano i contratti collettivi nazionali, ma in via indiretta, per il tramite di un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, che disciplinava i rapporti economici e giuridici di tutti i dipendenti in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai precitati contratti.

L'ultimo comma dell'articolo in esame, precisa che le disposizioni contenute nel decreto legislativo restano in vigore sino alla trasformazione dell'ente in società per azioni, in tal modo sancendo tutta l'impostazione del provvedimento legislativo che è quella, come si è detto, di avviare l'Istituto verso una trasformazione in società per azioni.

Merita di essere segnalato, infine, l'art. 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, ha inciso notevolmente sull'Ente.

Trattasi, anzitutto di disposizione contenuta nella legge finanziaria 1998 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

La norma, in relazione al fondo speciale in conto capitale di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 449 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 1999)], ha previsto la concessione all'Istituto di un contributo ventennale di lire 80 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare onde pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria.

La concessione del predetto contributo viene condizionata alla presentazione ed alla approvazione, da parte del Dicastero vigilante, di un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria; documento, questo, inviato dall'Istituto al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da questo approvato in data 12 luglio 1999 (nota del Ministro n. 5337 della stessa data).

CAPITOLO II

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

1) Il Presidente

Come si è riferito nella precedente relazione, il Presidente dell'Istituto, a seguito della modifica dell'art. 9 della legge n. 559/66 apportata dal decreto legislativo del 21 aprile 1999, n. 116 (art. 4), deve essere ora nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. E' stato inoltre previsto che il Presidente duri in carica un triennio e che esso possa essere confermato.

Nulla è stato innovato circa i poteri spettanti al Presidente anche se, come appresso si dirà, molto è stato innovato in merito ai compiti del Consiglio di Amministrazione (provvedendo altresì alla soppressione del Comitato Esecutivo) e molto, soprattutto, si è influito, in concreto, con taluni deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione contenenti ampi poteri di delega al Presidente.

La configurazione del Presidente dell'Istituto come Organo amministrativo principale dell'Ente, alla stregua di un Amministratore delegato, nella prospettiva insita nel disegno della trasformazione dell'Ente in S.p.A., deriva, infatti, più da queste ultime trasformazioni che da una diretta modifica legislativa della disciplina dell'Organo-Presidente.

In proposito va rilevato come la peculiare disciplina prevista per la nomina del Presidente sembra sottolineare, in verità, la natura non solo pubblica ed istituzionale dell'Organo tanto che nel procedimento per la nomina interviene anche il Consiglio dei Ministri ed il provvedimento è

riservato alla competenza del Presidente della Repubblica.

Con delibera in data 9 settembre 1999, però, il Consiglio di amministrazione ha stabilito di conferire al Presidente dell'Istituto attribuzioni in tema di azioni giudiziarie, transazioni, insinuazioni in procedure concorsuali, esazioni di crediti etc.; assunzione di obbligazioni, rilascio di garanzie e accensione; rappresentare l'Istituto in gare sino alla stipula dei contratti; e, per i soli casi di urgenza, l'adozione delle delibere di cui agli artt. 2364 e 2365 del codice civile; poteri di spesa fino a £. 5 miliardi per singola operazione, riferiti agli atti, contratti, obbligazioni, negozi, dismissioni di arredi, macchinari e attrezzature, ed a quant'altro necessario per l'esercizio dei poteri che al Presidente competono ai sensi del richiamato art. 13, Legge 559/66. (cfr. delibera riportata nel capitolo riguardante il Consiglio di amministrazione).

In merito ad una così ampia delega di attribuzioni, rassegnando quanto già osservato dal Magistrato della Corte nel corso della gestione, c'è da domandarsi se l'affidamento al Presidente di competenze, vaste per materia e notevoli per importi, non alteri il disegno organizzativo previsto nella norma di legge.

Seppur vero, infatti, che quest'ultima espressamente prevede la possibilità di delega con i soli limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, è anche vero che una tale disposizione non sembra possa essere interpretata come la possibilità di trasferimento di tutte le altre competenze dall'organo collegiale all'organo monocratico.

In tal modo, infatti, verrebbe molto ridotto, se non quasi annullato, ogni apporto propositivo e decisionale dell'organo collegiale, per la composizione del quale sono state previste dalla legge apposite competenze professionali e titolarietà di interessi ad hoc.

Il problema, invero, si è posto anche per le società in mano pubblica che pur si rifanno, per buona parte, alla più duttile struttura societaria.

Ma il rilievo è tanto più conferente nei confronti di un ente pubblico

- ancorché economico e predestinato ad una trasformazione in S.p.A. - dal momento che, in una tale struttura, la tutela degli interessi pubblici è assicurata in modo tipico dalla legge anche attraverso la configurazione degli organi, ditaiché una modifica di questa non può essere che di stretta interpretazione.

Ed il rilievo assume efficacia decisiva, poi, con riguardo all'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo previsti ancorpiù per la tutela dei detti pubblici interessi.

Infatti, l'alterazione dello schema organizzativo dell'Ente con il sostanziale trasferimento dei poteri gestionali dall'organo collegiale a quello monocratico comporta che, in merito al processo decisionale, gli organi di vigilanza e di controllo corrano il pericolo di essere tenuti per buona parte estranei ad esso e ciò in contrasto, come si è detto, con il disposto legislativo.

La sostanza e il modulo procedimentale dei detti poteri potrebbero essere così alterati, passandosi, per buona parte, e nella sostanza, da una vigilanza e da un controllo concomitanti ad una vigilanza e ad un controllo successivi per i quali, peraltro, mancano indicazioni nella legge.

Va però rilevato che l'ampia delega del Consiglio di Amministrazione al Presidente e, come appresso si vedrà, anche al Direttore Generale, può trovare una sua giustificazione nella particolare fase che l'Istituto ha attraversato e che ha richiesto concentrazione di poteri decisionali al fine di un'efficace operatività volta a superare complesse e talvolta preoccupanti situazioni gestionali.

Ma è augurabile che, una volta venute meno tali difficoltà gestionali, il disegno legislativo riacquisti la sua piena vigenza e pedissequa attuazione, ovvero, se necessario, si pervenga ad una modifica del disegno legislativo il quale non potrà non tenere conto del modello societario da adottare qualora si ritenga che una struttura fondata su un organo monocratico maggiormente operativo, configurabile come Amministratore Delegato, possa essere più utile e funzionale per la

gestione del nuovo soggetto e per lo svolgimento delle nuove attività che questo deve porre in essere.

Gli emolumenti annui lordi spettanti al Presidente sono stati determinati, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1998, nella misura di £. 313.942.000, e sono, ad oggi, invariati.

Nel corso dell'esercizio 1999 il Presidente ha adottato, complessivamente n. 2.418 delibere, di cui 348, in forza delle deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione in data 9 settembre 1999.

2) Il Consiglio di amministrazione

Nel 1999, l'Organo in argomento si è riunito 18 volte.

Come già accennato, il decreto legislativo n. 116/99, sul Riordino dell'Istituto, ha profondamente rinnovato, nell'ottica della prefissata trasformazione dell'Istituto in società per azioni, composizione, compiti e durata del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Si è così passati da un Organo gestorio a composizione rappresentativa esclusivamente ministeriale (art. 10 legge n. 559/66 e successive modificazioni) ad un Organo i cui componenti - nominati con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica - sono scelti fra persone di elevata competenza e professionalità nelle materie e nei settori di attività nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie.

Quanto alle competenze, l'art. 14 della legge n. 559/66, ante novella, prevedeva che il Consiglio deliberasse il programma annuale di attività; il bilancio consuntivo; il Regolamento di servizio degli Uffici, dell'Officina Carte Valori e delle Officine e Stabilimenti; il Regolamento del personale, sentiti i sindacati; l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente nonché, la risoluzione del rapporto di lavoro; le spese

di importo superiore ai 200 milioni; entro lo stesso limite, le operazioni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge; l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili, l'accensione di mutui, di ipoteche e privilegi sui beni di proprietà; l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al comma 4 dell'art.22 della legge; le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 40 milioni di lire; la stampa della pubblicazioni indicate al 3° e 4° comma dell'art.2 di costo superiore ai 60 milioni.

Il comma 3° di detto articolo dà poi la facoltà al Consiglio, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, di delegare - come detto- proprie attribuzioni al Presidente.

Infine l'art. 10 della legge n. 559/66, fissava in quattro anni la durata in carica del Consiglio, con possibilità di conferma dei suoi componenti.

In attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 116/99, il Ministro del Tesoro, con decreto del 30 luglio 1999, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, essendo il precedente rimasto in carica sino al 30 aprile 1999.

Gli emolumenti spettanti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Revisione sono stati stabiliti dal Ministro del Tesoro, su proposta del Provveditorato Generale dello Stato in applicazione dell'art.18 del D.P.R. 24 luglio 1967, n. 806, nella misura che segue con decorrenza 1° gennaio 1994:

a) ai Consiglieri componenti del Comitato esecutivo e al Presidente del Collegio dei Revisori £. 13.000.000 (annue lorde);

b) ai Consiglieri e ai Revisori Effettivi £. 10.000.000 (annue lorde);

c) ai componenti supplenti del Collegio dei Revisori £. 1.000.000 (annue lorde).

Il gettone di presenza, da corrispondere a coloro che partecipano alle riunioni dei suddetti Organi di amministrazione e di revisione è determinato in £. 225.000 lorde per ciascuna seduta, con decorrenza 1° gennaio 1994.

Per il Magistrato della Corte dei Conti è previsto un gettone di presenza dell'importo di lire 225.000; con decorrenza 1° ottobre 1999 il Ministro del Tesoro ha fissato il gettone di presenza in £. 300.000 (lorde) per ogni seduta.

Quanto innanzi, per i componenti in carica sino al 30 aprile 1999, e per il Collegio dei Revisori dal 1° ottobre 1999 è stato fissato dal Ministro del Tesoro in £. 300.000 (lorde) per ogni seduta.

Per i componenti del Consiglio nominati con decreto del 30 luglio 1999, il Ministro del Tesoro si è riservato di stabilire con successivo decreto il compenso spettante.

Con decorrenza 1° ottobre 1999 il Ministro del Tesoro ha fissato per i consiglieri gli emolumenti in £. 35.000.000 (annue lorde) ed il gettone di presenza in £. 300.000 (lorde) per ciascuna seduta.

Nella seduta del 9 settembre 1999, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, 3° e 4° comma e 1° comma lett. p) ha delegato al Presidente proprie attribuzioni e fissato per questi e per il Direttore Generale i relativi limiti di spesa.

Relativamente alle deleghe ed a monte di quanto già stato stabilito dall'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificato dal D.Lgs. 21 aprile 1999 n. 116, al Presidente sono stati delegati poteri in materia di azioni giudiziarie ed esecutive innanzi a qualsiasi giurisdizione anche arbitrale, insinuazioni in procedure concorsuali compiendo tutti gli atti connessi e conseguenti sino ad un importo massimo per ciascuna operazione di £. 10 mld; operazioni bancarie e finanziarie come, a titolo esemplificativo, fidi, finanziamenti anche in valuta estera, prestare garanzie, fideiussioni, patronage per obbligazioni assunte o da assumersi dall'Istituto o da società del gruppo sino alla concorrenza di £. 50 mld per ciascuna garanzia; la partecipazione a gare e licitazioni stipulando i relativi contratti in caso di aggiudicazione, con il limite di importo, per ciascuna operazione, di £. 10 mld.

Infine, e solo nei casi d'urgenza e ove non fosse possibile convocare il Consiglio, al Presidente è stato delegato di esprimere il voto nelle società ove l'Istituto detenga partecipazioni superiori al 20%, nei casi di cui agli artt. 2364 e 2365 c.c. .

Sull'esercizio delle deleghe il Presidente deve riferire trimestralmente al Consiglio di amministrazione.

I poteri di spesa commessi al Presidente, per singola operazione, relativi alla gestione corrente di cui al già citato art. 13, è stato fissato dal Consiglio in £. 5 mld.

Al Direttore Generale, invece, i poteri di spesa sono stati fissati in £. 2 mld per singola operazione relativamente a beni e servizi attinenti alle produzioni tipiche dell'Istituto, nonché per l'adozione di misure necessarie per il rispetto della normativa in materia ambientale e di prevenzione infortuni. Inoltre, sempre al Direttore Generale è stato attribuito il potere di spesa, sino a £. 500 milioni per l'affidamento a stabilimenti di terzi delle commesse di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 559. Dell'esercizio dei poteri di spesa il Direttore Generale riferisce al Presidente.

Anche con riguardo alle delibere interessanti il Consiglio di Amministrazione, valgono le considerazioni innanzi esposte allorché si è parlato della figura del Presidente dell'Ente e dei compiti ad esso delegati, considerazioni che qui devono ritenersi ripetute.

Occorre solo soggiungere che il trasferimento di competenze dal Consiglio agli organi monocratici ed operativi dell'Ente stesso indebolisce, di molto, se non addirittura quasi fa venir meno, una delle note qualificanti della riforma del D.L.vo n. 116 del 1999, vale a dire la natura della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto fondata su competenze, professionalità e rappresentatività di interessi e di settori che, pertanto, devono essere, in concreto, esercitate ed attuate.

Si segnala, inoltre, che, nella seduta del 14 gennaio 1999, il Consiglio di amministrazione era informato che il 22 dicembre 1998 il

Ministero del Tesoro aveva ufficialmente comunicato l'avvio, da parte della Commissione Europea, d'una procedura, ex art. 93 paragrafo 2 del trattato CEE, nei confronti dell'Istituto in relazione a ipotizzati "Aiuti di Stato" nei rapporti economici-finanziari intercorrenti con il Governo *Italiano.*

In particolare, la Commissione ha richiesto, al Governo italiano, di fornire la seguente documentazione:

a) bilancio 1995 dell'Istituto;

b) bilanci 1996 e 1997 dell'Istituto e relativi bilanci consolidati;

c) bilancio 1996 delle sue società controllate;

d) copia dei contratti di servizio relativi ai rapporti di fornitura intercorrenti tra l'Istituto, o sue controllate, e lo Stato italiano;

e) cronistoria di tutti i versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, eventuali, effettuati dallo Stato italiano a beneficio dell'istituto o di sue controllate (con particolare riferimento all'aumento di capitale a favore della Cartiere Miliani approvato nel 1996);

f) piano di ristrutturazione da intraprendere in relazione a detto aumento di capitale, se previsto.

La Commissione si è anche riservata di richiedere ulteriori informazioni dopo l'esame dei documenti di cui sopra.

Il Ministero del Tesoro ha, inoltre, informato di una riunione delle Amministrazioni interessate e del Poligrafico, intesa a concordare la risposta da fornire alla Commissione e, più in generale, la strategia negoziale da adottare.

L'Istituto ha fornito, ovviamente, tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili al fine di fornire alle Autorità di Governo tutto il necessario supporto.

Nel corso del 1999 il Consiglio di amministrazione ha adottato complessivamente n. 363 delibere